

# Assenze per maternità

TIPOLOGIA	DURATA MASSIMA	TRATTAMENTO ECON.	PRECISAZIONI
Interdizione da lavoro (ex astensione anticipata)	Dall'inizio della gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria	Intera retribuzione	E' concessa dall'Ispettorato del Lavoro dietro presentazione di certificato medico rilasciato da un ginecologo
Congedo per maternità (ex astensione obbligatoria)  Anche per adozione e affidamento	5 mesi (di cui tre mesi dopo il parto). Esiste la facoltà, previo parere favorevole del medico specialista, di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei successivi quattro mesi. In caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti dopo il parto.  Affidamento: 3 mesi (entro 5 mesi dalla data di affidamento)	Intera retribuzione	E' valido ad ogni effetto: il 1° mese è computabile anche nel periodo di prova. I tre mesi dopo il parto possono essere usufruiti dal padre nel caso di morte e/o grave malattia della madre e/o nei casi di abbandono o affidamento esclusivo al padre. Nei casi di adozione di un minore: <i>adozione nazionale</i> 5 mesi a decorrere dall'ingresso in famiglia; <i>adozione internazionale</i> 5 mesi da fruire, anche parzialmente, prima dell'ingresso.
Congedo parentale (ex astensione facoltativa)  Anche per adozione e affidamento	Usufruibile anche in modo frazionato nei primi otto anni del bambino con una durata complessiva di 10 mesi di cui 6 mesi max. per ciascun genitore (10 mesi nel caso di un solo genitore). Qualora il padre si assenti per più di tre mesi consecutivi può elevare a 7 mesi il suo periodo.	Nei primi tre anni: intera il primo mese e il 30% per il periodo restante (max 5 mesi). Dal terzo all'ottavo anno il 30% solo se il reddito dell'interessato è inferiore a 2,5 volte il minimo Inps	Tali periodi sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Tale diritto spetta anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga).
Congedo per malattia del bambino	Può essere usufruito alternativamente da ciascun genitore: fino a 3 anni: senza limiti di durata dai 3 agli 8 anni: 5 giorni l'anno per ciascun genitore	Entro i primi 3 anni: intera retribuzione per i primi 30 giorni; per ciascun anno di età del bimbo nessuna retribuzione oltre i 30 giorni. Dai 3 agli 8 anni nessuna retribuzione.	I periodi oltre il primo mese riducono ferie, festività e 13 <sup>a</sup> . Possibilità di copertura contributiva attraverso il versamento di contributi volontari. Tali norme sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari (allegare il certificato del medico di base)
Riduzione dell'orario giornaliero (ex-allattamento)	2 ore al giorno per orari pari o superiori a 6 ore giornaliere 1 ora al giorno per orari inferiori a 6 ore giornaliere. In caso di parto plurimo tali ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. <i>L'applicazione di questa norma legislativa per i docenti si presenta assai complessa. E' opportuno rivolgersi alle nostre sedi sindacali per la consulenza specifica sulla riduzione e riorganizzazione dell'orario.</i>	Intera retribuzione	E' valido a tutti gli effetti. Spettano anche nel caso di adozioni o affiliazioni.

Sono inoltre previste assenze ai sensi della L. 104/92 (Handicap e assistenza all'handicap).  
Per le relative informazioni e consulenza rivolgersi alle sedi Cisl Scuola.